



COMUNE DI OLLOLAI

Provincia di Nuoro

VIA MAZZINI N.2 – CAP 08020

TEL.0784/51051 – FAX 0784/51499

Prot.n. 1032 del 03/05/2016

Albo n. 42 del 03/05/2016

ORDINANZA N. 8 DEL 03/05/2016

OGGETTO: “PRESCRIZIONI ANTINCENDIO E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI ANNO 2015”.

IL SINDACO

VISTE le Prescrizioni Regionali Antincendio 2014-2016 (Allegato alla D.G.R. n.14/41 del 18/04/2014) e le successive modifiche e integrazioni, in particolare l'Allegato alla D.G.R. n.14/11 del 08/04/2015;

VISTA l'ordinanza sindacale N° 9 del 13/05/2015 (“Prevenzione incendi e lotta agli insetti nocivi (2014-2016)”);

VISTA l'ordinanza sindacale N° 6 del 19/06/02 (“Disposizioni per l'igiene dell'abitato”);

VISTO il D.Lgs.N°267/00;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana (Delibera C.C. N° 11 del 27/03/81);

CONSIDERATO che la presenza di stoppie, fieno, erbacce e materiale secco di qualsiasi natura può causare gravi problemi di ordine sanitario, per la presenza di insetti, ma soprattutto gravi pericoli di incendio;

NELL'OTTICA della profilassi e della lotta alle zecche ed agli insetti nocivi;

ORDINA

CHE ENTRO IL 15 GIUGNO 2016 SIANO PUNTUALMENTE ESEGUITE:

A) le seguenti prescrizioni di cui all'allegato alla Delibera G.R. N.14/41 del 18/04/2014 e s.s.m.i.i.:

a)I proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima.

b)Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui punto n.1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri.

c)I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;

d)I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'articolo 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco.

e)Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui n.1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

L'inadempienza sarà punita con una sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a euro 10.329,00 (articolo 28 Allegato alla Delibera G.R. n.14/41 del 18/04/2014 recante " Prescrizioni Regionali Antincendio 2014-2016") .

B) le seguenti prescrizioni:

- I proprietari, gli affittuari, i conduttori e/o chiunque abbia disponibilità - a qualsiasi titolo - di terreni, cortili o spiazzi all'interno del centro abitato, sono tenuti a ripulirli da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, infiammabile, che potenzialmente può innescare o propagare il fuoco, nonché da ogni altro materiale di qualsiasi natura che potenzialmente può favorire i proliferare di insetti e altri animali nocivi.

L'inadempienza sarà punita con una sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500 (articolo 7-bis del d.LGS 267/00).

- E' vietato il ricovero, la sosta ed il pascolo del bestiame (bovini, equini, suini, caprini e animali da cortile) nel centro abitato e nelle aree urbane periferiche, nonché tenere all'interno del perimetro urbano accumuli di letame o di altre immondizie (materiali ferrosi, materiale infiammabile di qualsiasi natura, ecc.).

L'inadempienza sarà punita con una sanzione amministrativa da euro 51 a euro 154 (Ordinanza Sindacale n.6 del 19/06/2002).

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e trasmessa, per quanto di competenza, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, alla Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Ollolai e alla Stazione Forestale e di V.A. di Gavoi.

AVVERTE

- Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme.
- Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n° 1034 e s.m.i., o in alternativa, entro 120 giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- Che il responsabile del procedimento inerente la presente ordinanza è il Responsabile Unico del Comune di Ollolai Ing. Davide Soro.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare scrupolosamente la presente ordinanza.

DEMANDA

A tutto il personale indicato dall'articolo 29 delle "Prescrizioni Regionali Antincendio 2014-2016" e s.s.m.m.i.i., la vigilanza sul tassativo rispetto delle Prescrizioni Regionali Antincendio citate e di quelle imposte con la presente ordinanza ai fini dell'applicazione delle sanzioni per le violazioni eventualmente accertate.

Ollolai 03/05/2016



IL SINDACO

Efisio Arbau